

del buon funzionamento di questi sistemi nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nell'ambito delle loro delegazioni. Essi dovrebbero riferire in proposito due volte l'anno. È opportuno prevedere la possibilità di revocare questa delega, conformemente alle norme applicabili alla Commissione.

- (5) Ai fini del rispetto del principio della sana gestione finanziaria, i capi delle delegazioni dell'Unione, quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati, dovrebbero applicare le norme della Commissione ed essere soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati. A tale fine, essi dovrebbero fare riferimento alla Commissione come all'istituzione di appartenenza.
- (6) Nell'ambito del discarico, poiché dovrebbe essere considerato come un'istituzione ai fini del regolamento finanziario, al SEAE dovrebbero applicarsi integralmente le procedure di cui agli articoli 142, 143 e 144 del regolamento (CE) n. 215/2008. Il SEAE dovrebbe cooperare pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornire, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organi competenti. La Commissione dovrebbe rimanere responsabile, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 215/2008, dell'esecuzione delle risorse FES, comprese quelle eseguite dai capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati. Affinché la Commissione possa assolvere alle proprie responsabilità, i capi delle delegazioni dell'Unione dovrebbero fornire le informazioni necessarie. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l'«alto rappresentante») dovrebbe essere informato al contempo e facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e i servizi della Commissione. Considerata la novità di questa struttura, occorre mettere in atto disposizioni rigorose in materia di trasparenza e responsabilità finanziaria.
- (7) Il contabile della Commissione dovrebbe rimanere responsabile dell'esecuzione integrale delle risorse FES, comprese le operazioni contabili relative alle risorse FES la cui gestione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell'Unione.
- (8) Per garantire coerenza e parità di trattamento tra gli ordinatori sottodelegati appartenenti al personale del SEAE e quelli appartenenti al personale della Commissione e per garantire un'adeguata informazione alla Commissione, è opportuno che l'istanza specializzata in irregolarità finanziarie della Commissione sia responsabile anche del trattamento delle irregolarità riscontrate nel quadro del SEAE nei casi in cui la Commissione abbia sottodelegato i poteri di esecuzione ai capi delle delegazioni dell'Unione. Tuttavia, al fine di mantenere il nesso tra responsabilità in materia di gestione finanziaria e azione disciplinare, la Commissione dovrebbe essere abilitata a chiedere all'alto rappresentante di avviare un procedimento qualora l'istanza rilevi irregolarità relative alle competenze che la Commissione ha sottodelegato ai capi

delle delegazioni dell'Unione. In casi simili, l'alto rappresentante dovrebbe procedere come più opportuno conformemente allo statuto dei funzionari.

- (9) Per garantire un controllo interno efficace ed efficiente, i capi delle delegazioni dell'Unione dovrebbero essere soggetti ai poteri di controllo del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.
- (10) Per garantire un controllo democratico sull'esecuzione delle risorse FES, i capi delle delegazioni dell'Unione dovrebbero fornire una dichiarazione attestante l'affidabilità, unitamente a una relazione contenente informazioni sull'efficienza ed efficacia dei sistemi interni di gestione e controllo nella propria delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell'Unione dovrebbero essere allegate alla relazione annuale di attività dell'ordinatore delegato competente e messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 215/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 215/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 14, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal FES, di cui essa dispone qualora l'esecuzione delle risorse FES sia centralizzata e espletata direttamente dai suoi servizi o dalle delegazioni dell'Unione conformemente all'articolo 17, secondo comma, e le informazioni sui beneficiari dei fondi fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione finanziaria secondo altre modalità di gestione.»;

- 2) all'articolo 17 sono aggiunti i commi seguenti:

«Tuttavia, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione delle risorse FES ai capi delle delegazioni dell'Unione. Essa ne informa contemporaneamente l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante). Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati, i capi delle delegazioni dell'Unione applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione delle risorse FES e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati.

